

Atto di costituzione del

**SINDACATO ITALIANO GESTORI IMPIANTI  
SPORTIVI - S.I.G.I.S.**

Fra:

- Sig. Sergio Tosi nato a Verona in data 23.06.1949 e ivi residente in Largo Caldera n. 11 identificato con documento di identità allegato
- Sig. Fabio Gioia nato a Palermo in data 04.04.1960 e ivi residente in Via Palasciano n. 7 identificato con documento di identità allegato
- Sig. Cosimo D'Ambrosio nato a Roma in data 03.06.1958 e ivi residente in Via Puglia n. 23 identificato con documento di identità allegato

Ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e ss. del c.c. e delle norme a questo riferibili,

convengono quanto segue

Art. 1. Fra i sottoscritti viene espresso la volontà e contestualmente è costituito il SINDACATO ITALIANO GESTORI IMPIANTI SPORTIVI, in breve S.I.G.I.S., con sede legale a Roma.

Art. 2. Il Sindacato non ha fine di lucro ed il suo oggetto, durata e organizzazione sono regolamentati dallo Statuto che è parte integrante del presente atto.

Art. 3. Gli associati fondatori demandano al Consiglio Direttivo la determinazione delle quote associative e delle quote annue di partecipazione al Sindacato.

Art. 4. A formare il primo Consiglio Direttivo sono chiamati i Sig.ri:

- Sergio Tosi
- Fabio Gioia
- Cosimo D'Ambrosio

Tra essi viene nominato Presidente il Sig. ..., con i poteri previsti dallo Statuto.

Art. 5. Il primo esercizio sociale si chiederà il 31.12.2020.

Art. 6. Il Presidente è delegato all'attuazione di tutte le formalità e pratiche necessarie all'attuazione della presente costituzione.

## STATUTO

### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

Tra i gestori di impianti sportivi è costituito il SINDACATO ITALIANO GESTORI IMPIANTI SPORTIVI ( S.I.G.I.S.).

Il Sindacato non ha fini di lucro, ha sede a Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale.

La durata del Sindacato è illimitata ed il suo scioglimento può avere luogo solo per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

## **Articolo 2 - Scopi**

Il Sindacato svolge la sua funzione primaria di rappresentanza, presso ogni livello negoziale, delle istanze e delle esigenze degli operatori che operano nella gestione di impianti sportivi di proprietà o con contratti di gestione (pubblici e privati).

Nello svolgimento della propria attività, il Sindacato avrà come obiettivo primario la difesa dell'esistenza stessa di tutte le imprese associate, la tutela e l'affermazione delle figure professionali dello sport e del tempo libero, stante la loro particolare e irrinunciabile funzione economica e sociale nel nostro Paese.

Il Sindacato perseguirà, quindi, i seguenti obiettivi:

- a) assumere la difesa della categoria e svolgere attività di assistenza sindacale a favore dei soci;
- b) esaminare e risolvere i problemi di interesse generale e particolare della categoria ad esso demandati dai soci;
- c) assumere la rappresentanza ufficiale sindacale e legale della categoria di fronte a qualsiasi Autorità, ente o persona;
- d) tenere costantemente informati i soci sulle disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni che interessano la categoria;
- e) svolgere, nell'interesse comune di tutti i soci, quegli altri compiti dei quali sia investito per legge o per disposizioni amministrative;
- f) stimolare, potenziare e facilitare l'attività professionale dei soci e promuovere e la costituzione di gruppi periferici di categoria, a livello regionale, provincial e comunale;
- g) coordinare le attività che i soci, gruppi di soci o associazioni andranno a svolgere a tutela degli interessi generali della categoria, seppure nell'ambito della loro autonomia;
- h) promuovere incontri, riunioni, convegni, tra gli aderenti;
- i) predisporre eventuali pubblicazioni di interesse e di aggiornamento per gli associati (giornali, riviste periodiche, ecc.) e aderire ad iniziative editoriali la cui diffusione sia ritenuta utile per i propri aderenti;
- l) promuovere una politica sindacale costantemente aggiornata sull'andamento della gestione impianti sportivi, con particolare riguardo agli orientamenti nazionali ed europei, anche allo scopo di chiedere ed ottenere gli opportuni tempestivi adeguamenti normativi comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali;
- m) curare ed attuare lo studio di progetti volti ad affrontare e risolvere le specifiche problematiche della categoria, da presentare alle competenti Autorità;
- n) promuovere e condurre, attraverso corsi realizzati autonomamente, la formazione professionale, il progresso tecnico, l'assistenza alle imprese e lo sviluppo delle strutture e delle tecniche

aziendali, nell'ambito del settore gestione impianti sportive;  
o) promuovere e coordinare, per fini sociali di pubblico interesse. l'attività di gestione impianti sportivi e ricreativi e la realizzazione di particolari iniziative socialmente meritevoli all'interno degli stessi;  
p) studiare ed attuare ogni altra iniziativa, anche al di fuori del territorio nazionale, ritenuta meritevole di interesse in relazioni ai fini perseguiti dal Sindacato.

### **Articolo 3 - Soci**

Sono soci del Sindacato:

- a) i singoli gestori degli impianti sportivi;
- b) aggregazioni come associazioni di categoria, federazioni, confederazioni e organizzazioni già costituite, i cui associati/componenti/iscritti siano, in maggioranza, gestori di impianti sportivi;

L'iscrizione nei registri professionali di settore presso la C.C.I.A.A. è condizione indispensabile per la iscrizione al Sindacato dei soci sub a).

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto e delle deliberazioni assunte dai competenti Organi del Sindacato.

La rappresentanza in seno al Sindacato spetta all'associato.

I singoli associati possono farsi rappresentare da gestori iscritti al Sindacato appartenenti alla medesima Regione e/o da parenti o affini di primo grado previa delega scritta fatta pervenire alla Segreteria.

I soci e le loro aggregazioni conservano la loro autonomia nello svolgimento dei propri compiti di carattere locale, non contrastanti con le direttive e la politica generale del Sindacato. L'Organizzazione centrale, senza porre alcun limite alla loro autonomia, coordinerà gli indirizzi e le iniziative degli aderenti al solo fine di accrescerne le potenzialità e fornirà loro strumenti e supporti tecnico-legali in grado di favorire e garantire il raggiungimento di quei traguardi che si riveleranno in linea con gli interessi generali della categoria.

L'adesione al Sindacato comporta per le organizzazioni associate l'obbligo di procedere alle modifiche e alle integrazioni dei loro statuti o regolamenti eventualmente carenti o in contrasto con lo statuto del Sindacato.

La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni presentate al Consiglio Direttivo;
- b) decadenza;
- c) cessazione dell'attività che ne aveva determinato l'aggregazione al S.I.G.I.S.;
- d) radiazione, per comportamento incompatibile con la politica sindacale, con l'attività del Sindacato o in contrasto con gli interessi

generali della categoria.

I provvedimenti di decadenza o di radiazione vengono pronunciati dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

Contro i predetti provvedimenti, che vengono comunicati dal Presidente del Sindacato agli interessati con PEC, è ammesso ricorso al Consiglio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Articolo 4 – Iscrizione e quote associative**

La domanda di iscrizione a socio del Sindacato deve essere indirizzata alla Segreteria del Sindacato stesso e sottoscritta dal rappresentante legale del gestore o della aggregazione.

E' compito del Consiglio Direttivo accogliere o respingere le domande di adesione presentate. Le relative decisioni debbono essere motivate e comunicate a mezzo PEC all'interessato che può ricorrere al Consiglio Direttivo, la cui decisione è inappellabile.

Ogni socio è tenuto a versare al Sindacato la quota ordinaria annuale.

I soci sono tenuti inoltre al versamento di eventuali quote integrative proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea dei soci per far fronte ad improvvise e straordinarie necessità.

I soci morosi che, benché diffidati ad adempiere, non effettuano i versamenti di quanto dovuto nel termine ultimo loro assegnato, vengono dichiarati decaduti, ferma restando, per il Sindacato, la facoltà di agire legalmente nei loro confronti per il recupero delle somme.

I soci, in forma singola o associate, hanno diritto di partecipare all'Assemblea solo se in regola con il versamento della quota.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

#### **Articolo 5 – Cespiti e norme finanziarie**

Le entrate del Sindacato sono costituite:

- a) dalle quote ordinarie annuali dei soci;
- b) dalle eventuali quote e contributi integrativi;
- c) da lasciti, donazioni, proventi e contributi di qualsiasi tipo assegnati al sindacato da Enti o persone.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario del Sindacato ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio del Sindacato, sia preventivo

sia consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Sindacato, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

### **Articolo 6 – Organi del Sindacato**

Sono Organi del Sindacato:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale.

### **Articolo 7 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Sindacato, tranne in caso di elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria annuale è convocata dal Presidente entro il 31 marzo di ogni anno, salvo che il Consiglio Direttivo non disponga diversamente. L'Assemblea ordinaria è convocata mediante PEC almeno quindici giorni prima della sua data.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno stabiliti dal Consiglio Direttivo, il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede del Sindacato, il giorno, l'ora nonché l'indicazione e gli estremi della seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci. La richiesta va indirizzata al Presidente del Sindacato e deve essere motivata con la precisazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria, in caso di urgenza, può essere convocata dal Presidente, con preavviso di cinque giorni, a mezzo telegramma e, in tal caso, la seconda convocazione deve aver luogo un'ora dopo la prima.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria.

I compiti dell'Assemblea dei soci, in sessione ordinaria e straordinaria, sono i seguenti:

- a) eleggere a norma del presente Statuto il proprio seggio;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Presidente;
- d) esprimere il parere della categoria sulle singole questioni che investono l'interesse delle aziende rappresentate;
- e) ratificare le quote ordinarie e le eventuali quote straordinarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) esaminare ed approvare i Bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare in merito alle modifiche statutarie.

In sede assembleare, può essere presentata da almeno il 50% di soci effettivi, che rappresentino non meno del 50% dei voti, mozione di sfiducia nei confronti del Presidente.

Se approvata, tale mozione comporta l'automatica decadenza del Presidente e la convocazione, entro 60 giorni dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

### **Articolo 8 - Assemblea dei soci - validità - determinazione dei voti**

L'Assemblea dei soci, in sessione ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione allorché siano presenti o rappresentati la metà più uno degli aderenti.

L'Assemblea dei soci, in seconda convocazione, in sessione ordinaria e straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

Il diritto al voto spetta al socio o ai delegati delle associazioni o organizzazioni aderenti in regola con gli adempimenti statuari e con il versamento della quota associativa annuale e di eventuali quote o contributi straordinari o integrativi.

Per le associazioni o organizzazioni aderenti il valore complessivo dei voti è determinato in misura pari al numero dei gestori iscritti alla rispettiva organizzazione dedotto il numero dei soci presenti in Assemblea che intendono esercitare autonomamente il loro diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano o per appello nominale ovvero a scrutinio segreto secondo le decisioni che l'Assemblea riterrà opportuno prendere al momento.

Per le elezioni delle cariche sociali si fa ricorso a votazione a scrutinio segreto mediante schede appositamente predisposte.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci impegnano sindacalmente ed

amministrativamente tutti gli aderenti e sono immediatamente esecutive.

Per l'elezione degli Organi sociali successivi a quelli stabiliti con l'atto costitutivo, l'Assemblea, sotto la presidenza provvisoria del Presidente del Sindacato, dopo la verifica dei mandati, elegge come suo primo atto il seggio definitivo composto da un Presidente, un Segretario, e ove occorrono, due scrutatori.

### **Articolo 9 – Consiglio Direttivo – composizione – convocazione – deliberazioni**

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero variabile di membri derivanti dalla seguente regola: un rappresentante per ogni Regione e un rappresentante per ogni Provincia avente un numero di soci superiore a 20 unità. Possono essere cooptate nel Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, persone esperte in materia sportiva, contabile, legale ecc. segnalate dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente possibilmente almeno quattro volte l'anno ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta al Presidente non meno di un terzo dei suoi componenti presso la sede del Sindacato o in altre località preventivamente fissate.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese con voto palese, salvo richiesta di voto segreto formulata da almeno tre componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo, procedono alla elezione - nel proprio seno e in occasione della prima adunanza dopo l'Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali - di due Vice Presidenti.

Sono precipui compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere due Vice Presidenti indicando chi di loro ricoprirà il ruolo di Vice Presidente Vicario;
- b) nominare il Segretario;
- c) dar corso alle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) programmare le attività sindacali;
- e) indire convegni e congressi nazionali;
- h) determinare l'importo della quota associativa ordinaria annuale;
- i) determinare l'importo di eventuali contributi straordinari e quote suppletive;
- j) redigere i Bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- l) sostituire i membri del Consiglio Direttivo dimissionari o decaduti per qualsiasi motivo con il primo dei non eletti della precedente votazione appartenente alla stessa Regione/Provincia;
- m) designare i propri rappresentanti presso enti, organi o

commissioni, ove sia necessaria la difesa della categoria o richiesta la partecipazione del Sindacato;

n) deliberare le modifiche statutarie da proporre per l'approvazione all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Gruppi di lavoro per lo studio dei problemi che investono la Categoria. Detti Gruppi di Lavoro sono presieduti da un Vice Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo o dei Gruppi di Lavoro persone particolarmente esperte sulle problematiche che interessano la categoria.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, risultino assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, vengono invitati per iscritto a far conoscere le motivazioni della loro assenza e ad esprimere la volontà di continuare a far parte del Consiglio Direttivo; in caso di loro persistente inerzia sono dichiarati decaduti.

I lavori del Consiglio Direttivo possono essere svolti in videoconferenza.

## **Articolo 10 – Presidente**

Il Presidente rappresenta il Sindacato in tutti i rapporti con gli organi amministrativi, politici e giudiziali della Unione europea, dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, ed in qualunque altro rapporto con i terzi.

Esegue e fa eseguire le deliberazioni degli Organi del Sindacato. Assume la rappresentanza amministrativa, ordinaria e straordinaria, giudiziale ed extragiudiziale del Sindacato e ne ha la firma.

Adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti demandati agli Organi del Sindacato sottoponendoli però, alla ratifica del Direttivo nella sua prima riunione.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per due mandati consecutivi.

In caso di suo impedimento, il Presidente può delegare lo svolgimento delle sue funzioni al Vice Presidente vicario.

Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, soci o persone non facenti parte del Sindacato purché in possesso di specifica professionalità nel settore della gestione degli impianti sportivi.

Il Presidente può costituire un Comitato di Presidenza composto dai Vice Presidenti e dal Segretario che ha il compito di collaborare con il Presidente per l'esecuzione delle delibere degli Organi statuari.

Il Comitato è convocato dal Presidente.



## **Articolo 11 – Segretario**

Il Segretario può essere anche esterno al Sindacato.

Dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

In stretta collaborazione con il Presidente e, su suo mandato, provvede alla amministrazione del patrimonio sociale del Sindacato nel rispetto dei deliberati degli organi collegiali e collabora con il Consiglio Direttivo.

Redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione del Sindacato e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 12 – Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri, composto di tre membri, è nominato dall'Assemblea.

La durata del loro incarico è di tre anni e gli stessi sono rieleggibili. Possono sempre dimettersi e, in tal caso, si farà luogo a elezioni suppletive solo per l'incarico vacante.

I Proviviri hanno parere consultivo sui ricorsi proposti dai soci nei casi di decadenza o esclusione, nonché sulle controversie che dovessero sorgere tra i soci e il Sindacato.

I ricorsi al Collegio devono essere presentati – a pena di inammissibilità – entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri devono essere adottate entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso e trasmesse al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.

## **Articolo 13 – Modifiche statutarie**

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea dei soci convocata in sessione straordinaria con la maggioranza in prima convocazione di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti rappresentati ed in seconda convocazione con delibera adottata dalla maggioranza dei presenti

L'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei voti validi dei Soci in regola con gli adempimenti associativi, può deliberare lo scioglimento del Sindacato.

L'Assemblea Straordinaria, nel caso di scioglimento del Sindacato, delibera sulla destinazione delle eventuali eccedenze attive

patrimoniali del Sindacato stesso.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, del Sindacato, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

### **Articolo 15 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi in materia.

### **Articolo 16 – Disposizioni finali**

Il presente atto, in formato digitale .pdf, è sottoscritto dagli associati fondatori mediante apposizione di propria firma digitale sul documento immutabile e con valore ad ogni effetto di legge.